



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da		
EMANUELE DI SALVO	- Presidente -	Sent. n. sez. 810/2026
BRUNO GIORDANO		UP - 03/07/2026
ALESSANDRO RANALDI	- Relatore -	R.G.N. 14075/2026
MARIAROSARIA BRUNO		
DAVIDE LAURO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 11/11/2025 della Corte d'appello di Bari

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi;
lette le conclusioni del P.G.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell'11 novembre 2025, la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia del 10 settembre 2024, con la quale [REDACTED] è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificata l'originaria imputazione, e condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.

2. Secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito, in data 12 giugno 2024 l'imputato, fermato alla guida di un'autovettura, veniva trovato in possesso di circa grammi 77 di hashish, suddivisi in più porzioni, nonché di un bilancino di



precisione, due telefoni cellulari, due schede sim intestate a soggetto straniero e della somma di euro 280,00; un ulteriore modesto quantitativo della medesima sostanza veniva rinvenuto presso il luogo di dimora. Tali elementi inducevano a ritenere la destinazione allo spaccio della sostanza detenuta.

Il Tribunale, pur a fronte del quantitativo di sostanza (idoneo a circa 1010 dosi), aveva qualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, escludendo tuttavia la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e determinando la pena in misura superiore al minimo edittale.

Nel corso del giudizio di primo grado, la difesa, all'udienza del 10 settembre 2024, aveva chiesto la riqualificazione del fatto ai fini dell'accesso alla messa alla prova, riservandone la formale istanza anche in relazione alla questione di legittimità costituzionale allora pendente; a seguito del rigetto, aveva optato per il rito abbreviato.

Con l'atto di appello, l'imputato aveva reiterato la richiesta di sospensione del processo ovvero di ammissione alla messa alla prova; con memoria successiva, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 90 del 2025 (con la quale è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 168-bis, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non consentiva l'accesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rimuovendo l'originario ostacolo normativo all'operatività dell'istituto nel caso di specie), la difesa del ricorrente aveva dedotto l'intervenuta rimozione del relativo ostacolo normativo e l'attivazione presso l'UEPE, insistendo per la relativa valutazione.

La Corte territoriale ha dichiarato tardiva la richiesta, ritenendola proposta per la prima volta con la memoria depositata in prossimità dell'udienza di appello, oltre i termini di cui all'art. 464-bis cod. proc. pen., ed ha nel merito escluso la particolare tenuità del fatto e ritenuto congrua la pena.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore.

3.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta tardività della richiesta di messa alla prova, sostenendo che la volontà di accedere all'istituto era stata già manifestata in primo grado, sia pure subordinatamente alla riqualificazione del fatto, e ribadita con l'atto di appello, mentre la memoria successiva avrebbe avuto funzione meramente reiterativa; lamenta, inoltre, l'omessa considerazione della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 90 del 2025.

3.2. Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., rilevando la contraddittorietà della decisione, che ha ritenuto il dato quantitativo



non ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, ma al contempo impeditivo della particolare tenuità, senza valutare gli ulteriori parametri normativi.

3.3. Con il terzo motivo, deduce vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, ritenuta apodittica e fondata su un generico richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., senza adeguata considerazione delle circostanze concrete e delle attenuanti riconosciute.

4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

5. La difesa del ricorrente ha depositato memoria scritta con cui insiste per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e assume carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure.

2. La questione decisiva attiene alla tempestività della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.

La Corte territoriale ne ha escluso l'ammissibilità sul presupposto che essa fosse stata formulata per la prima volta con la memoria difensiva depositata in prossimità dell'udienza di appello e, quindi, oltre il termine previsto dall'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen.

Tale conclusione non si confronta, tuttavia, con l'effettiva sequenza processuale, quale ricostruita dalla stessa sentenza impugnata e documentata negli atti richiamati dal ricorrente.

3. Risulta, infatti, che, all'udienza del 10 settembre 2024, fissata davanti al Tribunale per le determinazioni in ordine ai riti alternativi, la difesa aveva chiesto in via preliminare la riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, indicando espressamente tale richiesta come prodromica all'accesso alla messa alla prova. La difesa aveva altresì rappresentato di avere già avanzato all'UEPE la richiesta di elaborazione del programma e di attendere la decisione della Corte costituzionale sulla questione concernente l'applicabilità dell'istituto al reato in esame.

Il giudice di primo grado rigettava la richiesta preliminare di riqualificazione e la difesa, venuta meno in quella fase la possibilità di accedere alla messa alla



prova, optava per il giudizio abbreviato. Soltanto all'esito di tale giudizio il Tribunale qualificava il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, riconoscendo, dunque, proprio la qualificazione giuridica alla quale la difesa aveva subordinato l'accesso all'istituto.

4. La successiva scelta del rito abbreviato non poteva essere interpretata come rinuncia alla richiesta principale. Essa era intervenuta, infatti, soltanto dopo il rigetto della sollecitata riqualificazione e in una situazione nella quale, in ragione del titolo di reato allora contestato e del limite edittale previsto dall'art. 168-bis cod. pen., la messa alla prova non era concretamente accessibile.

Viene qui in rilievo il principio, affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 131 del 2019 e richiamato nello stesso ricorso, secondo cui la richiesta di giudizio abbreviato formulata dopo il rigetto dell'istanza principale di ammissione alla messa alla prova, previa riqualificazione del fatto contestato, deve intendersi proposta con riserva di gravame. La scelta del rito abbreviato, compiuta dopo che il giudice abbia escluso la qualificazione giuridica necessaria per accedere alla messa alla prova, non determina, pertanto, la definitiva consumazione della relativa facoltà, poiché una diversa conclusione farebbe dipendere l'esercizio del diritto di difesa da una qualificazione giuridica successivamente riconosciuta non rispondente al fatto accertato.

5. La difesa, del resto, non aveva abbandonato la questione neppure nel successivo grado di giudizio. Con l'atto di appello aveva chiesto, in via preliminare, la sospensione del processo in attesa della decisione della Corte costituzionale e aveva espressamente domandato che, in caso di accoglimento della questione di legittimità costituzionale, l'imputato fosse ammesso alla messa alla prova. La richiesta era stata formulata tanto nello svolgimento dei motivi quanto nelle conclusioni dell'atto di gravame.

La memoria depositata in vista dell'udienza di appello non costituiva, pertanto, il momento genetico della richiesta. Con essa la difesa si era limitata a rappresentare la sopravvenuta pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 90 del 2025, la conseguente rimozione dell'ostacolo normativo all'accesso alla messa alla prova per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e lo stato di elaborazione del programma da parte dell'UEPE, insistendo per il differimento della trattazione necessario al suo completamento.

6. Ne consegue che l'affermazione della Corte territoriale, secondo cui la richiesta sarebbe stata proposta per la prima volta con tale memoria, è smentita dalla stessa ricostruzione dello svolgimento del processo contenuta nella sentenza



impugnata. La memoria aveva natura illustrativa e integrativa di un'iniziativa già manifestata in primo grado e ritualmente coltivata con l'atto di appello; non introduceva una richiesta nuova.

Non coglie nel segno, pertanto, il richiamo operato dalla Corte territoriale al termine di cui all'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. La questione non era quella di consentire la proposizione, per la prima volta in appello, di un'istanza ormai preclusa, ma di verificare gli effetti di una richiesta tempestivamente prospettata e non esaminata perché subordinata a una riqualificazione negata nel momento processuale utile, ma poi riconosciuta con la sentenza di primo grado, nonché alla rimozione di un ostacolo normativo intervenuta con la successiva pronuncia della Corte costituzionale.

La Corte di appello avrebbe dovuto, dunque, considerare unitariamente la sequenza processuale: la richiesta di riqualificazione formulata all'udienza del 10 settembre 2024 in funzione dell'accesso alla messa alla prova; il rigetto di tale richiesta; la conseguente opzione per il rito abbreviato; la riqualificazione del fatto operata nella sentenza di primo grado; la reiterazione della domanda nell'atto di appello; infine, la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 90 del 2025 e l'attivazione della procedura presso l'UEPE.

7. La decisione impugnata, isolando la memoria difensiva dal precedente sviluppo processuale, ha individuato erroneamente il momento di proposizione della richiesta e ha omesso di valutarla nel merito alla luce del mutato quadro normativo. Ne sono derivati la violazione dell'art. 464-bis cod. proc. pen. e un'indebita compressione del diritto di difesa, poiché all'imputato è stato precluso l'accesso all'istituto non già in conseguenza di una sua inerzia, ma sulla base dell'erronea qualificazione come nuova di una richiesta già precedentemente e inequivocabilmente prospettata.

Resta naturalmente riservata al giudice di merito la verifica della sussistenza dei presupposti per l'ammissione alla messa alla prova, nonché l'acquisizione e la valutazione del programma di trattamento. L'accoglimento del ricorso comporta soltanto che tale valutazione non possa essere esclusa per la tardività affermata dalla sentenza impugnata.

8. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per l'ulteriore corso, affinché proceda, fra l'altro e preliminarmente, all'esame della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova avanzata dall'imputato, senza ritenerla preclusa per la ragione indicata nel provvedimento annullato.



P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bari, per l'ulteriore corso.

Così è deciso, 3 luglio 2026

Il Consigliere estensore
ALESSANDRO RANALDI

Il Presidente
EMANUELE DI SALVO

